

UFFICIO DEL GIUDICE DI PACE DI ROMA

RICORSO

Per contestazione violazione avverso accertamento n.....

verbale ndel Comune di Roma

Il Sig. nato a il ed res.te a in Via (Cod. Fisc....)

PREMESSO CHE

- con verbale di accertamento di violazione (accertamento VA – verbale n.....) notificato in data il Comune di Roma – Corpo della Polizia Municipale, contestava all'istante la violazione dell'art. 7 comma 1 del decreto legislativo n. 285/92, per aver transitato in data alle ore nella zona a traffico limitato, senza la prescritta autorizzazione;
- che il rilevamento di tale infrazione veniva effettuato a mezzo di varco elettronico n. installato giusta delibera Giunta Comunale 856/00.

Tutto ciò premesso, l'istante come in epigrafe

CHIEDE

l'annullamento del verbale di infrazione sopra descritto, (all. 1: verbale) per i seguenti

MOTIVI

1. La delibera della Giunta Comunale n. 856/00 (cfr. all. 2) subordina ai sensi dell'art. 7 comma 9 del Decreto legislativo 30.04.1992 n. 285 per varie categorie di aventi diritto, l'ingresso e la circolazione dei veicoli all'interno della Z.T.L. vigente nel territorio comunale, al pagamento di una somma. Invece, dal verbale di infrazione contestato, l'elevazione della contravvenzione è stata effettuata ai sensi dell'art. 7 norma citata comma 1, anziché del comma 9 come deliberato dalla Giunta Comunale, con il provvedimento di cui sopra. Alla luce di

quanto sopra, risulta palese la carenza dei poteri in capo all'amministrazione per l'emissione della sanzione. Infatti, nessun potere le è stato conferito dalla Giunta Comunale in base alla delibera citata, per l'erogazione di contravvenzioni di cui all'art. 7 comma 1, risultando la propria competenza solo in base al comma 9 del medesimo articolo;

2. Volendo considerare comunque ammissibile al caso di specie l'applicazione della sanzione amministrativa erogata dal Comune di Roma, la stessa, stante l'errore in cui è incorso l'accertatore nell'applicare la sanzione prevista (comma 1 invece del comma 9, art. 7), deve essere ridotta all'importo minimo edittale previsto dalla normativa.

Tutto ciò premesso, l'istante come in epigrafe così precisa le proprie

CONCLUSIONI

*“Voglia l'Ill.mo Giudice adito, contrariis reiectis, **in via principale** annullare l'accertamento n. – verbale n. ,,,, – emesso dal Comune di Roma – Corpo della Polizia Municipale relativo alla sanzione emessa in data..... e notificato in data..... per la carenza di legittimazione dell'amministrazione in ordine al comma 1 dell'art. 7 Decreto legislativo del 30 aprile 1992 n. 285, contestato all'istante.*

***In via subordinata**, atteso l'errore in cui è incorso il verbalizzante nell'applicare la sanzione di cui al comma 1 invece del comma 9 previsto dalla legge citata, disporre la riduzione dell'importo indicato nel verbale impugnato, al minimo editto previsto dall'art. 7 comma 9, per la violazione commessa.*

Con vittoria di spese, competenze ed onorari.

Ulteriori mezzi istruttori riservati anche all'esito delle opposte difese”.

Ai sensi della legge 488/99 e successive modifiche, il contributo unificato è esente.

Roma li,

Allegati:

1. verbale di contestazione in copia;
2. delibera n. 856 dell' 1/8/200 della Giunta Comunale di Roma;
3. sent. n. 10009/02 del Giudice di Pace di Roma sez. II^ dott. Mandetta.